

VERBALE DI ACCORDO

In Torino, addì 11 maggio 2026

tra

- Il Collegio Edile Confapi-ANIEM Torino rappresentato dal Presidente Marco Razzetti
- e
- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L. Piemonte, rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Claudio Papa; Responsabile provinciale Giuseppe Fiorenza;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Torino e Canavese, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Vittorio Di Vito e dal Segretario Aniello Liguori;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. Torino e Piemonte, rappresentata dal Segretario Generale Re Sig. Massimo Cogliandro e dal Segretario Stefano Ponzuoli;

Premesso che

- A partire dal mese di settembre 2025, le Parti si sono incontrate con l'obiettivo di procedere all'armonizzazione del regime contrattuale applicabile ai lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Torino che applicano, o intendono applicare, il CCNL Edilizia Confapi ANIEM e il relativo Contratto Collettivo Integrativo Territoriale. Parallelamente, il confronto è stato volto a definire i criteri di coordinamento e di uniforme attuazione nell'ambito territoriale di riferimento. Tale confronto è proseguito negli incontri del primo trimestre 2026, fino a giungere alla definizione del presente accordo in data odierna.

Tutto ciò premesso

Le parti concordano che la propria autonomia contrattuale trova limite nel rispetto dell'unitarietà del sistema bilaterale edile locale e dell'uniformità di trattamento che tale sistema assicura a lavoratori ed imprese edili a prescindere dal rispettivo comparto di appartenenza tanto dal punto di vista degli oneri che imprese e lavoratori sono chiamati a sostenere che delle prestazioni e servizi a loro destinati

Pertanto le parti convengono che ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il CCNL Confapi ANIEM e il presente contratto integrativo territoriale ad esso correlato continuerà ad essere garantito, quale livello minimo inderogabile, assicurato come minimo un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale presa a riferimento dallo Statuto Cassa Edile di Torino nonché a beneficiare delle conseguenti prestazioni che il sistema bilaterale territoriale continuerà ad assicurare loro nel rispetto di tale contrattazione.

Analogamente le parti convengono che le imprese che applicano il CCNL Confapi ANIEM ed il presente integrativo territoriale ad esso correlato continueranno a versare quale livello minimo inderogabile la contribuzione dovuta nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e provinciale e ad ottenere le prestazioni che il sistema bilaterale territoriale continuerà ad assicurare loro nel rispetto di tale contrattazione di riferimento

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dal presente accordo si precisa pertanto che per quanto sopra concordato la contrattazione integrativa provinciale di riferimento di cui sopra è attualmente la risultante dei seguenti accordi che si sono succeduti nel tempo:

- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 31 ottobre 2006 della Provincia di Torino e correlati accordi per i dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato fra il Collegio Costruttori della Provincia di Torino e la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni di aggiornamento dei previgenti contratti integrativi provinciali
- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Torino del 30 aprile 2012 e correlati accordi fra il Collegio Costruttori della Provincia di Torino e la Feneal/UIL, la Filca/CISL e la Fillea/CGIL
- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Torino del 18 ottobre 2016 e correlati accordi fra il Collegio Costruttori della Provincia di Torino e la Feneal/UIL, la Filca/CISL e la Fillea/CGIL
- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Torino del 20 aprile 2021 e correlati accordi fra il Collegio Costruttori della Provincia di Torino e la Feneal/UIL, la Filca/CISL e la Fillea/CGIL
- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Torino del 31 maggio/24 luglio 2023 e correlati accordi fra il Collegio Costruttori della Provincia di Torino e la Feneal/UIL, la Filca/CISL e la Fillea/CGIL

Le parti precisano che tutti i riferimenti contrattuali sopra citati vengono riportati ai fini della ricostruzione storica della contrattazione territoriali.

E, come sopra concordato, con gli ulteriori aggiornamenti, integrazioni e modifiche che nel prosieguo del tempo tale contrattazione definirà, il trattamento normativo ed economico che in tale ambito contrattuale sarà stabilito continuerà a costituire trattamento minimo inderogabile anche per i lavoratori e per le imprese ai quali sarà applicato il presente contratto integrativo territoriale

Fermo restando poi che le disposizioni inerenti gli oneri contributivi e la base imponibile cassa edile nonché i trattamenti e le prestazioni da questa erogati non potranno formare oggetto di diverso accordo fra le parti stipulanti il presente accordo

A seguito della sottoscrizione del presente integrativo le parti convengono di richiedere alla cassa edile di Torino l'aggiornamento di tutta la modulistica di iscrizione delle imprese che dovrà specificamente registrare l'applicazione del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria delle costruzioni edilizie ed affini (cod. CNEL F018) CONFAPI-ANIEM /FENEAL-UIL/FILCA-CISL/FILLEA-CGIL

Le parti stabiliscono, inoltre, che:

Al fine di garantire l'omogeneità di trattamento economico-normativo dei dipendenti del settore edile per l'area metropolitana di Torino, le parti convengono di applicare automaticamente le eventuali condizioni di miglior favore nell'area metropolitana di Torino

(ovvero, se giungessero altri accordi siglati da Feneal, Filca e Fillea, con altre associazioni datoriali, con effetti nel settore edile in provincia di Torino, qualora tali nuovi accordi dovessero apportare condizioni di miglior favore per i lavoratori "Salario, o indennità varie, ecc ..", tali condizioni di miglior favore verrebbero immediatamente ed automaticamente recepite, ed applicate a tutti i lavoratori e lavoratrici a cui viene applicato il presente contratto integrativo.

Pertanto, nel rispetto di quanto così convenuto, con il presente Contratto Collettivo Integrativo territoriale si recepisce quanto ai seguenti titoli

- I) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA
- II) INDENNITA' MENSA OPERAI E TICKET IMPIEGATI
- III) INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI
- IV) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
- V) DECORRENZA E DURATA

Titolo I

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

Al "Regolamento per la disciplina della diaria e della trasferta per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino "allegato al vigente Contratto Provinciale del Lavoro, si apportano le seguenti modifiche a valere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025

Art.1 – Diaria

La diaria di cui all'art. 21 - secondo comma - del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022 è corrisposta, in provincia di Torino, alle condizioni e con i criteri di cui in appresso.

A decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025 , vengono soppresse temporaneamente le aliquote del 6% per la zona A) e del 12% e del 20% per la zona B), e sostituite con l' erogazione a titolo di Diaria dei seguenti importi giornalieri che saranno incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura rispettivamente per la zona A del 6% e per la zona B del 12% e 20% di tali variazioni Tali incrementi saranno al netto degli aumenti previsti con le tre tranche di € 0.60 giugno 2023, € 0.60 giugno 2024 e € 0.60 giugno 2025.

Per maturare tale trattamento giornaliero il lavoratore deve effettivamente recarsi sul posto di lavoro

Zona territoriale A



La Zona territoriale A), comprende i Comuni di Torino, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Chieri, Ciriè, Collegno, Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leini, Moncalieri, Montaldo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, Sangano, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Santena, Settimo Torinese, Trana, Trofarello, Venaria, Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera.

"Misura della diaria in zona A)" per trasferta al di fuori del cantiere/sede di assunzione:

Zona A	giu-23	giu-24	giu-25
Liv	€	€	€
4	6,85	7,45	8,05
3	6,53	7,13	7,73
2	6,11	6,71	7,31
1	5,55	6,15	6,75

In tale zona la diaria è dovuta a tutti indistintamente gli operai che prestano la propria opera in uno o più cantieri diversi da quello, interno a tale zona, sul quale sono stati assunti e indipendentemente dalla distanza che devono percorrere per recarsi sul posto di lavoro.

Zona territoriale B

La Zona territoriale B), comprende tutti gli altri Comuni della provincia di Torino.

"Misura della diaria per la zona B)" fino a 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione:

Zona B fino a 10 km	giu-23	giu-24	giu-25
Liv	€	€	€
4	13,11	13,71	14,31
3	12,46	13,06	13,66
2	11,61	12,21	12,81
1	10,51	11,11	11,71

"Misura della diaria per la zona B)" oltre la fascia dei 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione:

Zona B + 10 km	giu-23	giu-24	giu-25
Liv	€	€	€
4	21,45	22,05	22,65

3	20,36	20,96	21,56
2	18,95	19,55	20,15
1	17,11	17,71	18,31

La diaria non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Le Parti chiariscono che il presente articolo regola il trattamento di trasferta e che, pertanto, non si configura nella fattispecie in esame la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 dell'articolo 51 del D.P.R. n.917/1986.

Il Regolamento per la disciplina della diaria e della trasferta per gli operai allegato al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro all'art.5 è modificato come segue.

Autisti

Gli autisti, indipendentemente dal Comune di assunzione e dai percorsi che effettuano durante la giornata di lavoro, per l'attività di lavoro effettivamente prestata hanno diritto alla diaria giornaliera nell'ammontare indicato nella successiva tabella. Tali importi saranno incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura dell'8% di tali variazioni. Tali incrementi saranno al netto degli aumenti previsti con le tre tranches di 0,60 euro da giugno 2023, 0,60 euro da giugno 2024 e 0,60 euro da giugno 2025.

LIVELLO	DIARIA	DIARIA	DIARIA
	giornaliera	giornaliera	giornaliera
	2023 AUTISTI	2024 AUTISTI	2025 AUTISTI
III	8,5	9,10	9,7
II	7,94	8,54	9,14

In caso di pernottamento fuori sede, trovano applicazione le norme di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina della diaria operai.

Primo chiarimento a verbale

Si dà atto che nel determinare la suddetta misura giornaliera della diaria si è anche tenuto conto che l'autista rientra tra il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai sensi del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Secondo chiarimento a verbale

Per gli autisti di autobetoniere e autobetonpompe valgono, ai fini del trattamento economico per la nona e decima ora di lavoro ordinario giornaliero, le norme di cui all'Art. 1 n. 2) terzo comma del presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della provincia di Torino.

Titolo II

INDENNITA DI MENSA

L'indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai è incrementata ad € 0,65 orari a decorrere dal 1° giugno 2023.

Con pari decorrenza l'indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli impiegati è incrementata ad € 5,20 giornalieri

*

*

*

A decorrere dal 1° giugno 2023 agli impiegati ai quali non sia somministrato il vitto da parte del datore di lavoro (in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi) il datore di lavoro potrà erogare, in alternativa alla indennità sostitutiva del servizio di mensa, un ticket-restaurant giornaliero del valore minimo di € 5,20.

Allo scopo la Cassa Edile Torino valuterà la fattibilità di stipulare un'apposita convenzione riservata alle imprese iscritte

Resta inteso che in mancanza di erogazione del ticket-restaurant da parte del datore di lavoro il pari importo di € 5,20 sarà corrisposto all'impiegato al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge a titolo di indennità sostitutiva del servizio di mensa.

*

*

*

I trattamenti di cui sopra sono esenti da imposizione fiscale IRPEF, contributiva e assicurativa nei limiti di cui all'art.51 c.2 lett. c) del TUIR

In presenza di eventuali futuri interventi normativi indirizzati a modificare tale disposizione le parti si incontreranno per concordare opportuni adattamenti

Alle imprese che alla data della entrata in vigore del presente CCPL già riconoscessero un ticket-restaurant o erogassero, in assorbimento della indennità di mensa contrattualmente prevista, un importo superiore agli attuali € 0,34 orari, ovvero la somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro (in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi) l'incremento di € 0,31 sarà corrisposto in aggiunta o al valore attuale del ticket se presente o al valore dell'indennità di mensa in vigore.

Titolo III

INDENNITA' DI TRASPORTO



La maturazione dell'indennità di trasporto per operai ed impiegati cessa al 31 maggio 2023.

Titolo IV

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 47 del vigente CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese edili, in Provincia di Torino con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. Nel rispetto della misura massima determinata dagli artt. 12 e 47 dello stesso CCNL, l'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore come da CCNL vigente al momento della verifica annua di andamento degli indicatori territoriali.

Per il 2026 competono i seguenti importi:

Operai (importo orario)

Liv.4° € 0,31

Liv.3° € 0,28

Liv.2° € 0,26

Liv.1° € 0,22

Impiegati (importo mensile)

Liv.7° € 75,79

Liv.6° € 68,21

Liv.5° € 56,84

Liv.4° € 53,05

Liv.3° € 49,26

Liv.2° € 44,34

Liv.1° € 37,89

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza ponderale
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile:	30%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile:	30%

3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile : 30%
4. Numero lavoratori iscritti frequentanti corso formazione 16 ore: 10%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 39 del vigente CCNL. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2026: media triennio 2020/2021/2022 con media triennio 2019/2020/2021

anno 2027: media triennio 2021/2022/2023 con media triennio 2020/2021/2022

anno 2028: media triennio 2022/2023/2024 con media triennio 2021/2022/2023

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di maggio di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
- Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.
- Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 39 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:
 - inviare un'autodichiarazione al Collegio Edile Confapi Aniem Torino, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri.
 - il Collegio Confapi Aniem o la Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti al Collegio Confapi Aniem Torino firmatario del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.

Laddove entrambe i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 39 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo



di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 39 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Resta inoltre fermo l'impegno delle parti ad allineare quanto disposto al presente punto alle eventuali future previsioni del CCNL.

Titolo V

NOTA AL VERBALE

Le parti riconosciuta l'autonomia del presente accordo al fine di garantire l'armonizzazione economica e normativa dei dipendenti del settore edile nell'area metropolitana di Torino, le parti convengono l'applicazione automatica di eventuali condizioni di miglior favore.

Tali condizioni, derivanti da successivi accordi tra Feneal, Filca e Fillea e altre associazioni datoriali con effetti nella provincia di Torino, saranno immediatamente applicate a tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati dal presente contratto integrativo.

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate nei diversi titoli, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, avrà durata triennale, entra in vigore per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 11.05.2026 e rimarrà in vigore fino alla firma dell'integrativo successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Collegio Edile di Torino ANIEM Api Torino

p. la F.I.L.L.E.A.-UIL Piemonte

p. la F.I.L.L.C.A.-CISL Torino e Canavese

p. la F.I.L.L.E.A.-CGIL Torino e Piemonte